

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI GARANZIA
BANDO PUGLIA**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI****FIDIMPRESA FRIULVENETO Società Cooperativa per Azioni**

Sede legale e Uffici Amministrativi:

Via Alpe Adria, 16 - 33010 Tavagnacco (UD)

E-mail: info@fifv.it Sito: www.fidimpresafriulveneto.it

Iscritta all'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, Codice ABI 19535

Registro delle imprese di Udine e Codice Fiscale n. 83006090274

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A152187

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione: _____

indirizzo: _____

telefono: _____

e-mail: _____

Qualifica (da barrare):

☐ socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n.☐ subagente dell'agenzia in attività finanziaria e iscritto nell'elenco al n.☐ mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n.☐ ente convenzionato di Fidimpresa Friulveneto per la raccolta delle domande di garanzia☐ altro

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: _____

Nome e cognome: _____

Luogo e data di ricezione: _____

Firma Cliente _____

SEZIONE II – COS'È LA GARANZIA

Fidimpresa Friulveneto, come stabilito nello Statuto Sociale e, come previsto dall'art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi (di seguito garanzia) prevalentemente verso le imprese socie e può, in via residuale, svolgere la medesima attività nei confronti di terzi non soci.

La garanzia di Fidimpresa Friulveneto può essere: «sussidiaria» o «a prima chiamata».

La garanzia, sia «sussidiaria» che «a prima chiamata», viene rilasciata, su richiesta del cliente, da Fidimpresa Friulveneto attraverso delibera assunta dagli organi competenti, previa valutazione del merito creditizio, ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il cliente ha nei confronti della Banca o altro intermediario finanziario erogante il credito.

La garanzia, sia «sussidiaria» che «a prima chiamata», a fronte della quale il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di una commissione, è concessa secondo le convenzioni in vigore con le Banche o gli altri intermediari finanziari non bancari ed è accessoria all'erogazione del finanziamento da parte di questi ultimi.

Con la concessione della garanzia «sussidiaria», Fidimpresa Friulveneto si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o l'intermediario finanziario non bancario erogante abbiano esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Con la garanzia «a prima chiamata», Fidimpresa Friulveneto si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente, pagando alla banca o all'intermediario finanziario non bancario erogante l'importo massimo garantito, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca o dall'intermediario finanziario, ai quali Fidimpresa Friulveneto può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal cliente, oppure possono essere svolte autonomamente da Fidimpresa Friulveneto o da soggetto terzo da quest'ultima incaricato.

In via residuale Fidimpresa Friulveneto potrà rilasciare anche garanzie commerciali (successivamente definite anche «fideiussioni dirette commerciali»).

Con le fideiussioni dirette commerciali, il Confidi si impegna personalmente nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato, tramite una lettera di garanzia. Entro i termini di validità degli impegni, il Confidi può essere chiamato a pagare delle somme di denaro in conformità alle clausole previste, per cui il credito di firma si trasforma in credito per cassa.

Le garanzie rilasciate da Fidimpresa Friulveneto potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, da controgaranzie. In tal caso il debitore garantito dovrà acconsentire a fornire a Fidimpresa Friulveneto tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

Si precisa che, in ottemperanza a quanto statuito dalla normativa vigente in materia di oblio oncologico ex L. 193/2023, la valutazione del merito creditizio non può vertere e prendere in considerazione lo stato di salute del cliente decorsi 10 o 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia.

RISCHI CONNESSI PER IL CLIENTE

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre alle spese ed agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca, da altro intermediario finanziario o di altro soggetto beneficiario.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

| Costo della garanzia fino al 80% per finanziamenti rateizzati a breve e medio/lungo termine erogati a valere sul fondo regione Puglia AZIONE 1.11 – PO 2021/2027 | | | |
|---|---|-------------------|---|
| Forma tecnica e durata | Prestiti chirografari fino a 120 mesi Mutui ipotecari fino a 180 mesi | | |
| Diritto di segreteria | € 100 per richieste fino a € 100.000 € 200 per richieste oltre € 100.000 | | COSTO NON RIMBORSABILE da versare in unica soluzione al momento della richiesta al Confidi |
| Spese di istruttoria | 0,15% sul finanziamento richiesto (min. € 150,00 - max € 750,00) | | COSTO NON RIMBORSABILE da versare in unica soluzione al momento della delibera del Confidi |
| | Operazioni ammissibili al Fondo Centrale di Garanzia | Durata | |
| Commissione di garanzia e spese di gestione <i>(Commissione di garanzia e spese di gestione hanno rispettivamente un’incidenza del 50% sul totale della voce di costo)</i> | 1,20% del finanziamento | Fino a 12 mesi | COSTO NON RIMBORSABILE da versare in unica soluzione al momento dell’erogazione bancaria |
| | 1,80% del finanziamento | da 13 a 18 mesi | |
| | 2,20% del finanziamento | da 19 a 24 mesi | |
| | 3,00% del finanziamento | da 25 a 36 mesi | |
| | 3,50% del finanziamento | da 37 a 120 mesi | |
| | 3,70% del finanziamento | da 121 a 180 mesi | |
| | +0,20% per operazioni NON ammissibili al Fondo Centrale di Garanzia | | |

La somma dei costi (esclusa la quota sociale) non potrà superare il 4,00% dell'importo del finanziamento effettivamente concesso. Per tutte le operazioni di estensione della garanzia (sospensione o allungamento), sarà applicata una commissione a carico dell'impresa associata pari allo 0,30% annuo sul debito residuo risultante al momento della richiesta.

Tale commissione sarà calcolata per gli anni aggiuntivi rispetto alla durata originaria della garanzia. Tale commissione non è in alcun modo rimborsabile.

In caso di modifica delle altre condizioni contrattuali (ad esempio: accollo, liberatoria garanzia, svincolo pegno) nonché in caso di trasferimento della garanzia, senza effetti novativi, a seguito di variazioni societarie (ad esempio: fusioni, scissioni, ecc.) è richiesto il pagamento di un importo *una tantum* pari a € 150,00.

I diritti di segreteria, le spese di istruttoria e le commissioni di garanzia, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata della linea di credito rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre cause, non verranno restituite, nemmeno in parte, al cliente.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle rispettive commissioni.

I criteri sopra indicati si applicano alle operazioni a partire dal 01/05/2025

Per tutte le condizioni e caratteristiche tecniche dei finanziamenti oggetto di garanzia si rimanda integralmente al testo del D.G.R. del 25.06.2024 n. 872, recante "PR FESR-FSE+ 2021-2027.

SEZIONE IV – RECESSO, RECLAMI E ASSISTENZA**RECESSO**

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Tempi massimi di chiusura: 60 giorni che decorrono dalla comunicazione scritta di recesso, a condizione che l'istituto erogante abbia rilasciato la liberatoria delle obbligazioni di garanzia assunte da Fidimpresa Friulveneto.

RECLAMI e ASSISTENZA

Il cliente può presentare una richiesta di assistenza o reclamo a Fidimpresa Friulveneto, oltre che con lettera raccomandata A/R o per via telematica, anche attraverso la sede legale e le sedi operative, ove esistenti, in cui è intrattenuto il rapporto utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del cliente.

Il **reclamo** viene presentato per chiedere di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della garanzia. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di **Fidimpresa Friulveneto**:

- Via Don F. Tosatto, 57 – 30174 Venezia Mestre (VE)
- **PEC:** legale@pec.fifv.it
- **e-mail:** legale@fifv.it

Fidimpresa Friulveneto risponderà entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere istruzioni in merito presso le filiali di Fidimpresa Friulveneto.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, ovvero attivare il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) come sopra indicato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dalla Camera di Commercio di Pordenone – Udine purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

La **richiesta di assistenza** viene presentata per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla concessione della garanzia (per esempio difformità dei tassi applicati dalla Banca erogante, commissioni bancarie diverse da quelle convenzionate) va presentata all'indirizzo delle filiali operative di Fidimpresa Friulveneto, reperibile nel sito internet www.fidimpresafriulveneto.it.